


**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI
PERUGIA**



**L'attività di controllo dell'Organo di Revisione sul
Rendiconto**

**Costo del Personale Dipendente:
determinazione e limiti**

Perugia, 7 aprile 2017

Linee guida e questionari della Corte dei Conti al rendiconto 2014

«La spesa del pubblico impiego ha costituito, sin dalla fine degli anni '90, uno dei principali fattori di criticità della spesa pubblica e la sua consistenza ha compromesso il processo di rinnovamento della burocrazia impegnando il legislatore in azioni di riduzione e forme di contenimento. La scelta, se da un lato, ha garantito un'invarianza della spesa, dall'altro ha irrimediabilmente ridotto ai minimi termini le potenzialità assunzionali, con la conseguenza che, l'innalzamento dell'età media degli addetti e il divieto generalizzato del turn over, anche con riguardo a figure infungibili, ha reso la macchina burocratica greve, vetusta, inefficiente e improduttiva».

«Con il 2014 deve ritenersi cessata anche la battaglia contro i comportamenti elusivi posti in essere dagli Enti Locali attraverso i propri organismi partecipati, veri e propri contenitori di lavoratori, assunti con diverse modalità e prevalentemente senza rispettare gli obblighi di pubblicità, trasparenza, concorsualità, ecc. Anche le limitazioni al lavoro flessibile imposte negli anni passati sono state oggetto di revisione nel 2014, con un allentamento dei vincoli contenuti nel c. 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 che ha subito molteplici edulcorazioni dal 2010 ad oggi».

Linee guida e questionari della Corte dei Conti al rendiconto 2014

«La programmazione triennale del fabbisogno del personale ha assunto sempre più un ruolo centrale nella politica del lavoro divenendo il documento essenziale attraverso il quale le amministrazioni devono declinare le esigenze di rinnovamento delle proprie risorse umane, nel rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica imposti nel tempo a carattere permanente».

«La programmazione del personale ha dovuto rispettare tutta una serie di vincoli di finanza pubblica finalizzati a ridurre, soprattutto attraverso limitazioni al regime del turn over, la spesa e il numero degli addetti, sia pure nell'ambito dell'espletamento di autonome scelte da parte dell'ente locale, tanto in relazione al numero, quanto in relazione alla composizione qualitativa del proprio organigramma».

«Oltre alla sanzione specifica applicabile agli Enti Locali che nell'esercizio precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno, l'art. 14, c. 7, del D.L. n. 78/2010 ha introdotto, all'art. 1 della L. 296/2006, il c. 557-ter secondo il quale è fatto divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale da parte degli enti che, sempre nell'esercizio precedente, non abbiano assicurato il principio di riduzione della spesa imposto dal predetto c. 557».

Controlli Organo di Revisione

Il controllo sulla dinamica della spesa del personale rientra nel più generale obbligo di: *«vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento»* sancito dall'art. 239, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000.

L'Organo di Revisione deve attentamente verificare, avendo come punto di riferimento il Documento n. 7 dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali emanato dal CNDCEC.

Le aree di controllo

1. Programmazione del fabbisogno
2. Vincoli sulla spesa ed assunzioni
3. Organismi partecipati ed esternalizzazione/internalizzazione dei servizi
4. Contrattazione decentrata

La programmazione del personale

Programmazione del personale - Art. 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001

Fino al 2015 è il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti (cadenza almeno triennale) sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individua i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Dall'anno 2016, la programmazione del fabbisogno di personale è ricompresa nel DUP (punto 8.2, principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

L'Organo di Revisione formulava il parere ai sensi dell'art. 19 della L. 448/2001, prima della deliberazione del bilancio di previsione, verificando la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio e il conseguimento dell'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale. In sede di rendiconto occorrerà verificare se l'obiettivo programmatico è stato conseguito.

La spesa del personale

L'intento del Legislatore di questi ultimi anni è stato quello della riduzione della spesa di personale del comparto pubblico. La riduzione della spesa del personale è stata attuata utilizzando tre manovre:

1. Riduzione/contenimento della spesa in termini assoluti
2. Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente
3. Rispetto del *turn over* (assunzioni)

Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1

557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (abrogato ex art. 16, c. 1, D.L. 113/2016);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1

Art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1. Riduzione della spesa in termini assoluti

La Legge 27/12/2006 n. 296 è intervenuta fissando degli obiettivi di riduzione della spesa.

In particolare il comma 557 dell'art. 1 ha previsto che gli enti soggetti al patto di stabilità debbano ridurre le spese di personale nel tempo.

Il d.l. 90/2014 ha introdotto il comma 557-*quater*, all'art. 1 della legge 296/2006, che recita:

*“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale **con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione**”.*

Legge 27/12/2006 n. 296 Art. 1

Per gli enti soggetti al patto di stabilità la spesa di personale non viene più ridotta di anno in anno, come previsto dal comma 557 fino al 2013, ma viene cristallizzata alla media della spesa sostenuta negli anni 2011-2012-2013, quindi, un parametro, non più dinamico, ma FISSO ED IMMUTABILE.

Quindi dal 2014 gli enti hanno una maggiore flessibilità nella gestione della spesa in quanto le eventuali fluttuazioni in diminuzione non incidono in modo negativo negli anni successivi.

In precedenza l'obiettivo era quello della riduzione nel risultato dell'anno precedente, in modo da garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi.

Indicazioni interpretative sono espresse dalla delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 25/SEZAUT/2014/QMIG secondo la quale in luogo del parametro temporale "dinamico", contenuto nel comma 557 (come interpretato dalle delibere n. 2/SEZAUT/2010QMIG e n. 3/SEZAUT/2010QMIG) e volto a garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, il legislatore ha esteso anche agli enti soggetti al patto di stabilità un "parametro temporale fisso e immutabile", individuato nel valore medio di spesa del triennio precedente l'entrata in vigore del D. L. n. 90/2014, "ossia del triennio 2011/2013". Secondo la Corte la norma ha il dichiarato intento di conferire maggiore flessibilità al turnover specificando il lasso temporale da prendere a base per la riduzione della spesa.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

La Sezione delle Autonomie - sulle questioni di massima rimesse dalle Sezioni regionali di controllo del Veneto e della Lombardia - è stata chiamata a pronunciarsi sui limiti alla spesa del personale introdotti dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 alla luce del mutato contesto normativo introdotto a seguito dell'abbandono della misura di coordinamento finanziario del Patto di stabilità interno al quale la suddetta norma faceva riferimento. In tale regime il fatto che l'ente fosse o meno assoggettato al patto rappresentava oltretutto una linea di discriminazione tra diverse misure volte al contenimento della spesa di personale.

*La cessazione della disciplina in materia di Patto di stabilità interno, non ha fatto venire meno le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale da riferire, nel 2016, ai nuovi obiettivi di finanza pubblica applicabili a tutti gli enti assoggettati ai nuovi saldi: in tal senso l'art. 1, comma 762 della Legge n. 208/2015, stabilisce che: **“le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al Patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”.***

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

- 1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.*
- 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.*

Componenti calcolo

Il confronto tra un esercizio e l'altro deve avvenire su base omogenea (se in base a successive interpretazioni una componente di spesa viene ad essere inclusa o esclusa, allora è necessario rettificare anche la base di confronto per rendere lo stesso del tutto oggettivo).

Il contenimento della spesa va assicurato rispetto al valore medio 2011-2013, prendendo in considerazione la sola spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 25, depositata in segreteria il 6 ottobre 2014).

CORTE CONTI – SEZ. AUTONOMIE Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

4. Il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile.

Componenti calcolo e armonizzazione contabile

Sezione Lombardia 16 marzo 2016, n. 78/2016/QMIG

Il comune di Rodano ha richiesto chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare, premesso che secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, applicabile già dal 2015, tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che diano luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (vale a dire diviene esigibile), il comune chiede come procedere in relazione al calcolo della spesa di personale ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da fondare il valore medio del triennio 2011-2012-2013 su dati omogenei.

Componenti calcolo e armonizzazione contabile

Sezione Lombardia 16 marzo 2016, n. 78/2016/QMIG

Il comune ipotizza in particolare due soluzioni:

- i). a decorrere dal 2015, decurtare dal totale dell'intervento 1 gli impegni (a consuntivo) e gli stanziamenti (a preventivo) di competenza di anni precedenti, reiscritti a seguito di riaccertamento straordinario (prima) e ordinario (poi) dei residui e finanziati con il fondo pluriennale vincolato in entrata. Nel totale dell'intervento 1 sarebbero invece compresi i fondi pluriennali vincolati (da finanziare nell'anno di competenza) relativi ai trattamenti accessori che verranno traslati e liquidati nell'anno successivo;
- ii). includere nel computo della spesa di personale 2015 tutti gli impegni che, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati nell'esercizio medesimo, ivi inclusi quelli relativi all'anno 2014 e precedenti rinviati all'anno 2015 mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato; escludere, per contro, quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate, mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato, all'esercizio successivo.

Componenti calcolo

Circa le componenti di spesa da prendere come riferimento del calcolo se la base è costituita dall'intervento 1 del Titolo I, dalla quota di intervento 7 del Titolo I rappresentativa dell'IRAP e da quella quota di intervento 3 considerata spesa di personale (co.co.co, somministrazione di lavoro, ...), occorre fare riferimento alle indicazioni che la stessa Corte dei conti fornisce nei questionari sul rendiconto e sul bilancio di previsione ex art. 1, co. 166 e ss., della L. 23/12/2005, n. 266.

TABELLA A) Componenti considerate per la determinazione della spesa:

		importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
13	IRAP	
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
17	Altre spese (specificare):	
	Totale	0,00

TABELLA B) Componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
9	Incentivi per la progettazione	
10	Incentivi recupero ICI	
11	Diritto di rogito	
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	
	Totale	0,00

Componenti considerate/escluse per la determinazione della spesa

La spesa di personale è al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

È da escludere la spesa derivante dai contratti collettivi nazionali e dalla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali, per i quali è previsto un tetto massimo espresso in quote di monte salari (deliberazione Corte dei conti, Sezione riunite in sede di controllo, n. 27/CONTR/11).

Non possono essere escluse le risorse aggiuntive della contrattazione integrativa conseguenti a scelte di politica del personale effettuate dagli enti.

Le spese per la retribuzione della prestazione lavorativa del Segretario costituiscono spesa per il personale dipendente (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 30 aprile 2012, n. 8/SEZAUT/2012/VSGF) mentre quelle relative al segretario in convenzione devono essere imputate per intero all'ente capofila, ai fini del rapporto percentuale tra spesa di personale e spesa corrente. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 5 luglio 2013, n. 17).

N.B. La spesa per il personale delle province e delle città metropolitane ricollocato per mobilità non è da considerare ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale. (art. 1, c. 424, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Componenti considerate/escluse per la determinazione della spesa

- Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per (art. 1, c. 557bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114):
 - rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - somministrazione di lavoro;
 - contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 1 e 2 del TUEL;
 - contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art. 110, c. 2, del TUEL;
 - soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

E' da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010).

Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010).

Componenti considerate/escluse per la determinazione della spesa

- Per i Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, le spese di personale sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi (art. 14, comma 31-quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiunto dall'art. 1, comma 450, lett. b. Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La spesa di personale sostenuta da soggetti esterni ai quali è affidato il perseguimento di finalità istituzionali del Comune deve essere riferita, per quota degli enti partecipanti, al Comune, anche se tale onere sia compreso in una voce contabile di diversa natura, quale, ad esempio, "trasferimenti", stante il principio inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra Ente Locale e soggetto a vario titolo partecipato, al fine di evitare possibili elusioni alle disposizioni di contenimento della spesa (deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 3/CONTR/11).

Le spese previste per le assunzioni programmate ma non effettivamente attuate, seppure le procedure siano state avviate e la spesa prenotata contabilmente, non possono incrementare virtualmente la spesa di riferimento, ai fini della riduzione delle spese di personale dell'anno in corso. (deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 20 dicembre 2013, n. 27).

Componenti considerate/escluse per la determinazione della spesa

- Le spese di personale per le attività censuarie finanziate da risorse statali a destinazione vincolata, non sono considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, giugno 2011, prot. n. 0070840). L'esclusione opera in presenza dei seguenti presupposti:
 - assoluta indispensabilità delle assunzioni, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate personalità all'interno dell'ente e prioritario ricorso al lavoro straordinario;
 - instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento;
 - esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'ente.

E' da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007).

Componenti considerate/escluse per la determinazione della spesa

- Sono escluse dalla spesa di personale (deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19):
 - gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
 - gli incentivi per il recupero dell'Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglior ammontare del saldo complessivo tra entrate e spese;
 - i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati.

Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività da questa delegate. (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010).

Ai fini del rispetto dei vincoli sul tetto di spesa per il personale, possono essere esclusi dal computo solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato totalmente a valere su fondi dell'Unione Europea o di privati e non già di altri soggetti pubblici (deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 15 settembre 2014, n. 21).

La differenza tra componenti incluse ed escluse (Tabella A - Tabella B) costituisce il valore assoluto da confrontare.

ENTI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI

Il comma 557 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce il contenimento della spesa nei limiti della media del triennio 2011/2013.

	Spesa media rendiconti 2011/2013	Rendiconto 2015
Spesa intervento 01		
Spese incluse nell'intervento 03		
IRAP		
Altre spese di personale incluse		
Totale spese di personale incluse		
Altre spese di personale escluse		
Totale spese di personale (c. 557)		

ENTI CON POPOLAZIONE FINO A 1.000 ABITANTI

Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, ovvero è necessario contenere le spese di personale nel limite di quelle sostenute nell'anno 2008.

	Spesa 2008	Rendiconto 2015
Spesa intervento 01		
Spese incluse nell'intervento 03		
IRAP		
Altre spese di personale incluse		
Totale spese di personale incluse		
Altre spese di personale escluse		
Totale spese di personale (c. 562)		

In entrambi i casi si tratta di valori obiettivo di riduzione della spesa espressi in termini assoluti che devono trovare corrispondenza con gli impegni del conto del bilancio. Queste disposizioni vanno rispettate pena il divieto assoluto di qualsiasi assunzione stabilito dal comma 557-ter.

Per le province e per i comuni sottoposti al patto di stabilità interno, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (art. 1, c. 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296) mentre per i comuni non sottoposti al patto di stabilità interno, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (art. 1, c. 562, terzo periodo, legge 27 dicembre 2006, n. 296, soppresso dall'art. 14, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

ESEMPIO

Verifica anno 2015

Componenti incluse	importo
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	1.860.736,42
2) Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	3.453,04
4) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
5) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
6) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	
7) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	
8) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
9) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
10) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	545.695,21
11) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	21.620,28
12) spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	9.861,25
13) IRAP	147.561,77
14) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	24.924,64
15) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
16) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
17) Altre spese (specificare):	
totale	2.613.852,61

ESEMPIO

Componenti escluse	importo
1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4) Spese per il pers.le trasferito dallo Stato o dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate	
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	29.265,42
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	169.469,97
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	25.848,11
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada	21.843,78
9) incentivi per la progettazione	
10) incentivi recupero ICI	11.624,09
11) diritto di rogito	
12) Spese per l'assunzione di personale ex Monopoli di Stato (L. 30/07/2010, n. 122, art. 9, co. 25)	
13) Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
14) spese di personale per operazioni censuare nei limiti delle somme trasferite Istat	142,16
15) Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16) altre (nucleo valutazione)	3.243,60
totale	261.437,13

ESEMPIO

	Anno 2016
Spesa intervento 01	2.419.745,92
Spese incluse nell'intervento 03	24.924,64
IRAP	147.561,77
Altre spese di personale incluse	21.620,28
Totale spese di personale incluse	2.613.852,61
Altre spese di personale escluse	- 261.437,13
Totale spese di personale	2.352.415,48

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Media anni 2011/2013	Anno 2015	Anno 2016
Spesa intervento 01	2.452.388,44	2.478.292,80	2.408.771,22	2.446.484,15	2.417.525,13	2.419.745,92
Spese incluse nell'intervento 03	29.780,40	35.322,40	34.918,36	33.340,39	21.875,56	24.924,64
IRAP	140.990,42	147.937,61	146.257,22	145.061,75	144.312,51	147.561,77
Altre spese di personale incluse	9.866,83	4.440,51	29.149,42	14.485,59	16.855,23	21.620,28
Altre spese di personale escluse	- 256.205,62	- 298.507,01	- 254.492,12	- 269.734,92	- 260.524,12	- 261.437,13
Totale spese di personale	2.376.820,47	2.367.486,31	2.364.604,10	2.369.636,96	2.340.044,31	2.352.415,48

Spesa anno 2016 > spesa anno 2015

Spesa anno 2016 < spesa media anni 2011/2013

Questionario corte dei conti 2014 componenti incluse **NON PIU' RICHIESTO NEL 2015**

TIPOLOGIA DI SPESA	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	3.377.087,00	3.395.112,33	
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			VOCE NON PRESENTE
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			VOCE NON PRESENTE
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			VOCE NON PRESENTE
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	26.434,00	25.620,43	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000			VOCE NON PRESENTE
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000			VOCE NON PRESENTE
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000			VOCE NON PRESENTE
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro			VOCE NON PRESENTE
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			VOCE NON PRESENTE
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada			VOCE NON PRESENTE
IRAP	195.514,00	193.973,63	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	25.000,00	25.000,00	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			VOCE NON PRESENTE
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	3.636.035,00	3.651.706,39	

Questionario corte dei conti 2014 componenti escluse **NON PIU' RICHIESTO NEL 2015**

TIPOLOGIA DI SPESA	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati			VOCE NON PRESENTE
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno			VOCE NON PRESENTE
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.725,00	885,70	
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate			VOCE NON PRESENTE
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali progressivi	406.144,25	388.070,83	
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	163.552,00	164.528,86	
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	77.202,00	74.201,90	
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada			VOCE NON PRESENTE
Incentivi per la progettazione	0,00	4.509,65	
Incentivi per il recupero ICI	17.000,00	17.000,00	
Diritti di rogito	6.075,00	4.481,56	
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (l. n. 122/2010, art. 9, co. 25)			VOCE NON PRESENTE
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007			VOCE NON PRESENTE
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)			VOCE NON PRESENTE
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)*	1.700,00	2.599,21	
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012			VOCE NON PRESENTE
TOTALE (B)	673.398,25	656.277,71	

Questionario corte dei conti 2014 Verifica del rispetto art. 1, comma 557, l. n. 296/2006

RICHIESTO ANCHE NEL 2015

	Media 2011-2013 Impegni	Rendiconto 2014 Impegni
Spese intervento 01	3.530.683,12	3.395.112,33
Spese intervento 03	36.106,44	37.000,00
Irap intervento 07	200.217,34	193.973,63
Altre spese da specificare:		
Quota parte personale unioni e gestioni associate	17.311,33	25.620,43
Personale partecipate	27.075,27	
Incentivi progettazione	9.278,85	
Totale spese personale (A)*	3.820.672,35	3.651.706,39
(-)Componenti escluse (B)**	723.108,41	656.277,71
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)	3.097.563,94	2.995.428,68

I limiti al lavoro a tempo determinato

Dall'anno 2014, il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si applica agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale. (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo aggiunto dall'art. 11, c. 4 bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ***ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28 (Corte dei conti Sezione Autonomie Delibera n. 2/2015).***

I limiti al lavoro a tempo determinato

A decorrere dall'anno 2014, l'obbligo del contenimento progressivo della spesa non si applica ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 16, comma 3-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).

A decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2013, non si applica il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità (art. 11, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114).

I limiti al lavoro a tempo determinato

Per gli Enti Locali che partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e schemi di bilancio, la spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non può superare il 60% (anziché il 50% ordinario) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, qualora non si sia in regola con l'obbligo di riduzione complessiva delle spese di personale (art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei sono escluse dai limiti di spesa del 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 10, comma 10-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

I limiti al lavoro a tempo determinato

Gli Enti Locali non in regola con l'obbligo di riduzione complessiva della spesa di personale, possono superare il limite di spesa del personale non di ruolo per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, fermo restando che la spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Il superamento del limite è consentito anche per la spesa necessaria a garantire lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio (art. 9, comma 28).

Dall'anno 2014, il limite di spesa non si applica anche per la spesa di personale relativa ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'unione europea, con riferimento alla sola quota cofinanziata dai terzi (art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente

Principio di diritto enunciato dalla Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG (richiamata dalla n. 27/SEZAUT/2015/QMIG),:

“A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell’ampliamento della base temporale di riferimento”.

2. Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DELLE AUTONOMIE Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

3. *Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti.*
5. *L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata e conseguentemente non assume rilevanza nella determinazione del denominatore del rapporto spesa del personale/spesa corrente.”*

2. Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente

Il Decreto Enti Locali (D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito nella Legge 7 agosto 2016, n. 160) ha previsto all'art. 16, comma 1, l'abrogazione della norma che prevedeva il contenimento dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti eliminando nella sostanza l'interpretazione estensiva che la Sezione delle Autonomie aveva dato di questa disposizione.

Art. 16, c. 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113

«1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata».

3. Assunzioni

La percentuale di turnover deve essere quantificata in base alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 i vincoli sulle assunzioni del personale di ruolo erano definiti nell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 il quale prevedeva il limite del 40%; disposizione ora abrogata (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014).

3. Assunzioni

Art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. (...)

Art. 3, comma 5-quater, D.L. n. 90/2014 5-quater

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITÀ 2015 – COMMA 424

Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità .

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITA' 2016

Il comma 228 stabilisce (tramite rimando all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016-2018, possono effettuare "assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente".

Le percentuali attualmente vigenti restano valide "al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta".

In correlazione a tale disposizione viene anche disapplicata la norma che elevava le percentuali del turn-over per gli enti che avevano una incidenza della spesa di personale inferiore al 25%.

L'esplicito riferimento alla possibilità di assumere solamente personale di qualifica non dirigenziale avvalorava la tesi che il "congelamento" dei posti dirigenziali vacanti al 15 ottobre, recato dal comma 219, si applichi anche agli enti locali.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITA' 2016

Ente	Norma	Contenuto
Regioni ed enti locali già soggetti al patto di stabilità interno fino al 2015	Art. 1, comma 228, della legge 208/2015	25% della spesa dei cessati dell'anno precedente da dedicare esclusivamente al personale non dirigenziale
Comuni derivanti da fusione e Unioni di comuni	Art. 1, comma 229, della legge 208/2015	100% della spesa dei cessati dell'anno precedente (anche per personale dirigenziale)
Altri enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno fino al 2015	Art. 1, comma 562, della legge 296/2006	100% del numero dei cessati dell'anno precedente (anche per personale dirigenziale)

3. Assunzioni

Dopo la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 424, legge 190/2014)

Le regioni ed enti locali, per due anni (2015-2016), dovranno destinare tutte le loro risorse assunzionali al riassorbimento del personale soprannumerario delle province.

L'unica eccezione consentita è l'assunzione dei vincitori dei concorsi (concetto diverso e più restrittivo degli "idonei"), conclusi entro il 31 dicembre 2014.

Per incentivare l'assunzione di tale personale, la legge stabilisce che gli enti possono utilizzare, anche la quota di cessazioni, intervenute negli anni 2014 e 2015, che non avrebbero generato capacità assunzionale.

3. Assunzioni

Dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Ai fini del calcolo dei risparmi per cessazioni, da computare sempre per 12 mesi a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, alla retribuzione fondamentale deve essere sommata quella accessoria, per un valore medio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per la media dei presenti nell'anno. (nota circolare dipartimento funzione pubblica, 22 febbraio 2011, n. 11786).

Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, c. 6, D.Lgs. 165/2001, si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni soggetti a vincoli sulle assunzioni. La mobilità in uscita di personale non può essere considerata cessazione di rapporto di lavoro idoneo a consentire assunzioni.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITA' 2016 ART. 1

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Il Patto di stabilità viene sostituito con l'obbligo di raggiungere un risultato non negativo in termini di saldo finale di competenza.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITA' 2017

I commi 463 e successivi della legge di bilancio modificano le norme sul pareggio di bilancio degli enti locali e sopprimono la disciplina dettata con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), compresa quella delle sanzioni per gli enti inadempienti.

In particolare, il comma 466 definisce il concorso degli enti agli obiettivi di finanza pubblica e, di conseguenza, il comma 475 stabilisce le sanzioni nel caso di violazione delle norme. Nello specifico la lettera e) stabilisce il “solito” divieto di assunzioni, ma questa volta con delle importanti eccezioni.

Anche nel caso di inadempienza rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, gli enti potranno effettuare assunzioni a tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre dell'anno in cui vengono stipulati, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale.

Le predette assunzioni dovranno comunque rispettare le limitazioni per la spesa del lavoro flessibile definite dall'articolo 9, comma 28, primo periodo, del d.l. 78/2010.

Il successivo comma 476 introduce un regime sanzionatorio differenziato per gli enti che non conseguano il saldo per un importo inferiore al “3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo”. In questo caso il divieto di assunzioni riguarda esclusivamente quelle a tempo indeterminato.

3. Assunzioni

LEGGE DI STABILITA' 2017

Al contrario dei precedenti, il comma 479 definisce alcune misure premiali che decorreranno dall'anno 2018. Quelle che riguardano il personale sono stabilite nelle lettere c) e d).

La condizione per ottenere il premio è il rispetto del saldo di cui al comma 466 (che definisce il concorso degli enti agli obiettivi di finanza pubblica) *“lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo”*. Per le regioni e le città metropolitane il premio consiste nella possibilità di aumentare del 10% il limite di spesa per il lavoro flessibile.

Per i comuni invece la capacità assunzionale viene portata al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ma solo se *“il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

In pratica, a questi comuni virtuosi viene esteso il regime di favore attualmente previsto per i comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10000 abitanti (previsto dall'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 208/2015, come introdotto dall'articolo 16, comma 1-bis, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016)

3. Assunzioni

- Non possono procedere ad assunzioni gli enti che:
 - non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, d.lgs. 165/2001);
 - non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d.lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);
 - non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d.lgs. 198/2006);
 - non hanno ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter e comma 557-quater, legge 296/2006);
 - mancato contenimento della spesa di personale nell'an e nel quantum rispetto a quella sostenuta nell'anno 2008 per i comuni non sottoposti al patto di stabilità interno. (art. 1, c. 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 - non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008) fino al 2015;
 - non hanno adottato il Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
 - non hanno rispettato i tempi medi dei pagamenti, previsti dall'art. 41 del d.l. 66/2014

Certificazione limiti assunzionali da parte dell'organo di revisione

Il rispetto dei limiti assunzionali deve essere certificato dall'organo di revisione nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio dell'ente. (art. 3, c. 10 bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al ministero interno.